



Linee guida sulla Formazione Continua

In applicazione del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148



Articolo 1

Oggetto

- 1) Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel regolamento per la Formazione Continua adottato in data 24 gennaio 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 31/12/2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
- 2) Sono pertanto oggetto di disciplina delle presenti linee guida:
 - a) I modelli di accordo fra gli organismi territoriali dell'Ordine ed altri soggetti per l'erogazione in cooperazione, come disciplinato dall'articolo 5, comma 3), lettera a) del Regolamento di Formazione Continua.
 - b) I requisiti richiesti ai soggetti erogatori in convenzione come disciplinato dall'articolo 5, comma 3), lettera b) del Regolamento di Formazione Continua.
 - c) Gli standard minimi richiesti ai soggetti per essere autorizzati ad erogare attività e/o servizi di formazione come disciplinato dall'articolo 5, comma 4) del Regolamento di Formazione Continua.
 - d) Il numero dei crediti attribuibili a ciascuna attività formativa, come disciplinato dall'articolo 9, comma 1) del Regolamento di Formazione Continua.
 - e) Le modalità di individuazione dell'organismo territoriale coordinatore come indicato dall'articolo 9 comma 4) del Regolamento di Formazione Continua.
 - f) Le caratteristiche del Registro di Formazione Continua, come indicato dall'articolo 10 comma 2) del Regolamento di Formazione Continua.

Articolo 2

Principi guida

- 1) La Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.
- 2) Tutti i soggetti, interni od esterni all'Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenuti al rispetto dei suddetti principi.
- 3) L'anno formativo corrisponde all'anno solare e ha dunque inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 3

Attività formative in cooperazione: modelli di accordo

1. Le attività formative in cooperazione possono essere effettuate per singoli eventi ascrivibili agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni, come previsto dall'articolo 5, comma 3), lettera a) del Regolamento di Formazione Continua.
2. Per ciascuna delle attività previste al comma precedente deve essere sottoscritto specifico accordo firmato dai rappresentanti legali del Collegio territoriale e dell'Ente erogatore del



servizio. Tale accordo, redatto sulla base di uno schema standard allegato alle presenti Linee guida (allegato 1), deve contenere l'oggetto della cooperazione, la durata ed il numero di eventi per i quali si intende cooperare. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.

3. Il Collegio organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa.
4. Nel caso in cui l'accordo di cooperazione venga promosso da due o più Collegi, deve comunque essere sempre individuato un Collegio come responsabile con il ruolo di coordinatore, coerentemente con quanto indicato al successivo articolo 7.

Articolo 4

Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori

1. Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti Linee guida nell'allegato 4 in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.
2. Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti Linee guida (allegato 2) e prevedere l'organizzazione di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.
3. La verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 1) è a carico del soggetto promotore della Convenzione. Nel caso in cui la Convenzione venga promossa da due o più Collegi, ciascuno di questi provvede a verificare la presenza dei requisiti minimi per il territorio di propria competenza. Deve comunque essere sempre individuato un Collegio come responsabile con il ruolo di coordinatore, coerentemente con quanto indicato al successivo articolo 7.
4. Il Collegio organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa. Laddove siano presenti due o più Collegi promotori, le suddette responsabilità sono a carico del Collegio coordinatore. Agli altri Collegi è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione e di contribuire al reperimento ed alla predisposizione di ogni documentazione necessaria. Il Collegio organizzatore/coordinatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all'avvio delle attività previste in convenzione.
5. In qualunque momento il Collegio promotore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti al soggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essere annullata la Convenzione. Invito a verificare la sussistenza dei predetti requisiti può essere fatto, in qualunque momento, dal Consiglio Nazionale al Collegio organizzatore/coordinatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodo precedente o comunque a garantire in merito alla presenza degli standard.



Articolo 5

Autorizzazione a svolgere attività formative

1. Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all'Ordine possono organizzare corsi di formazione, purché autorizzati dal Consiglio Nazionale acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante.
2. L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal Consiglio Nazionale sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di qualità indicati nell'allegato 4 delle presenti linee guida, prima della richiesta di parere al Ministro vigilante.
3. Le autorizzazioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (allegato 3) che può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il regolamento per la Formazione Continua.
4. Entro la fine di ciascun anno, i soggetti autorizzati devono presentare una circostanziata progettazione dei corsi che intendono effettuare nel successivo anno formativo al fine di ottenere specifica approvazione per svolgere le attività.
5. La durata dell'autorizzazione è valida per tre anni a partire dall'atto di rilascio e può essere rinnovata.
6. L'attività di gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato il quale deve provvedere:
 - a) alla formulazione del piano annuale di Formazione Continua;
 - b) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi;
 - c) alla certificazione dei crediti formativi;
 - d) alla redazione periodica di una relazione dell'attività di formazione effettuata con indicazione dei partecipanti e delle modalità di erogazione del servizio.
7. In qualunque momento il Consiglio Nazionale può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l'Autorizzazione.

Articolo 6

Attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di Formazione Continua dell'Ordine, si attribuisce il valore base di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, come indicato all'art. 9, comma 1) del Regolamento e nei limiti di quanto stabilito ai commi successivi. Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all'anno nel quale il corso è portato a compimento.
2. Agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni (eventi a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore) si attribuisce 1 credito per ogni ora di durata effettiva dell'attività formativa. Per tali eventi in un anno solare saranno attribuibili un massimo di 12 crediti.
3. Per i corsi di formazione frontale e in videoconferenza è attribuito 1 credito per ogni ora di formazione, fino ad un massimo di 25 crediti per corso. Per la formazione in e.learning l'attribuzione del credito è pari a 1,5 credito per ogni ora di formazione con un massimo di 25 crediti per corso di formazione.

Qualora il corso di formazione, in qualsiasi forma erogato, preveda il superamento di una prova finale, vengono attribuiti ulteriori 3 crediti.

Il corso di formazione frontale e in videoconferenza deve avere una durata minima di 4 ore.



Sono riconosciuti crediti per i corsi universitari utili ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali, nella misura di 2 CFP (crediti formativi professionali) per ogni CFU (crediti formativi universitari) con un massimo di 20 CFP all'anno (10 CFU). Per le altre tipologie di corsi universitari la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

4. Per la formazione abilitante è attribuito 1 credito per ogni ora di formazione effettivamente svolta fino a un massimo di 25 CFP per corso, per i corsi abilitanti di durata superiore a 100 ore sono attribuiti massimo 40 crediti, fino ad un massimo di 40 crediti per anno.
5. Per docenza, coordinamento e/o tutoraggio di attività formative della durata minima di ore 1 può essere assegnato un massimo di 3 crediti formativi; con un massimo di 10 crediti annui (Sono escluse le attività di docenza svolte nell'ambito della professione di insegnante).
6. Per l'attività di relatore in convegni accreditati e/o accreditabili fino a 3 crediti per evento, con un massimo di 10 crediti annui.
7. Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 25 crediti formativi annui.
8. Per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a 3 crediti formativi ad incarico con un massimo di 6 crediti annui.
9. Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI – UNI – CTI – ecc.) inerenti i contenuti professionali possono essere assegnati fino a 5 crediti annui.
10. Per la formazione svolta in qualità di professionista affidatario a favore di praticanti, di durata non inferiore a sei mesi, possono essere assegnati 10 crediti annui, indipendente dal numero dei praticanti.
11. Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico strettamente inerenti l'ambito professionale possono essere assegnati fino a 10 crediti annui.
12. Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possono essere assegnati fino a 5 crediti annui.
13. Per le attività di Formazione in servizio, come precedentemente definita, l'assegnazione dei crediti verrà formulata sulla base dei criteri generali di cui ai punti precedenti, a seguito della certificazione del professionista.
14. Per la Formazione acquisita all'estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, potranno essere riconosciuti crediti aggiuntivi.
15. Per il superamento di esami universitari l'attribuzione di crediti è demandata ad apposite convenzioni.
16. L'attribuzione dei crediti è a carico del Collegio promotore o coordinatore per le attività in cooperazione o convenzione, e a carico del Consiglio Nazionale in tutti gli altri casi.
17. Il Collegio promotore trasmette tempestivamente ad eventuali altri Collegi di appartenenza dei professionisti che hanno fruito degli eventi formativi il numero dei crediti attribuiti. Il numero di crediti attribuiti deve essere tempestivamente registrato nel Registro della Formazione Continua.



18. Nei casi di eventi fruibili a distanza, nell'attribuzione dei crediti va considerata anche la qualità tecnologica del servizio nonché il livello di effettiva verificabilità della partecipazione all'evento stesso. In merito alla Formazione a distanza verrà successivamente emanata specifica linea guida del Consiglio Nazionale.
19. Nei casi in cui la formazione del professionista si configuri come "formazione in servizio", oltre ad applicarsi, ove possibile, quanto descritto nei commi precedenti, va considerato anche il sistema valutativo utilizzato dal datore di lavoro del professionista.

Articolo 7

Individuazione dell'organismo territoriale coordinatore

1. In tutti i casi in cui le attività di formazione prevedano la compartecipazione di più Collegi territoriali e sia prevista la individuazione di un soggetto coordinatore, la scelta è effettuata autonomamente dai Collegi interessati e sottoscritta in uno specifico accordo, del quale viene data comunicazione al Consiglio Nazionale.
2. Il soggetto coordinatore agisce in rappresentanza degli altri Collegi nella gestione delle attività formative, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi vigenti o da altre regolamentazioni interne all'Ordine.

Articolo 8

Registro della Formazione Continua

1. I registri della Formazione Continua sono istituiti presso gli Organismi territoriali dell'Ordine avvalendosi della piattaforma online "WEBALBO" già presente sul portale dell'Ordine.
2. L'aggiornamento della piattaforma, laddove necessaria, sarà l'integrazione dei singoli Registri di Formazione in un unico registro nazionale consultabile on-line e stampabile.
3. Le informazioni pubbliche del registro riguarderanno, per ciò che concerne i singoli professionisti, la condizione di adempimento, ovvero di non adempimento, dell'obbligo di formazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento di Formazione Continua.
4. Sono inclusi nei Registri della formazione gli eventi formativi come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del Regolamento di Formazione Continua.



Allegati:

- Allegato 1: Schema standard per la definizione di accordi per l'attività formativa in cooperazione (art. 5, comma 3, lettera a) del Regolamento per la Formazione Continua;
- Allegato 2: Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3, lettera b) del Regolamento per la Formazione Continua;
- Allegato 3: Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per la Formazione Continua;
- Allegato 4: Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine;
- Allegato 5: Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative;
- Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva di certificazione.



**Allegato 1: Schema standard per la definizione di accordi per l'attività formativa in cooperazione
(art. 5, comma 3, lettera a) del Regolamento per la Formazione Continua**

Collegio di ...

Accordo per la realizzazione di attività formative in cooperazione

TRA

Il Collegio [indicazione Collegio] con sede in,
codice fiscale d'ora in poi denominato «soggetto promotore»,
rappresentato/a da nato a
il

e

Il/La..... [denominazione del soggetto erogatore] con sede legale in
....., codice fiscale d'ora in poi denominato «soggetto erogatore»,
rappresentato/a da, nato ail.....

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in cooperazione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua;
- che il suddetto Regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data 31/12/2013
- che con Linee guida del 20/11/2013 il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in cooperazione;
- che questo soggetto promotore intende svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo di cooperazione

- 1) la premessa è parte integrante del presente accordo
- 2) il soggetto erogatore coopera con il soggetto promotore per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei seguenti eventi:
 - a) [denominazione evento e sede di realizzazione]
 - b) [denominazione evento e sede di realizzazione]
 - c) [denominazione evento e sede di realizzazione]
- 3) la cooperazione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/....



- 4) la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del soggetto promotore;
- 5) Eventuale ampliamento può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle previste all'art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
- 6) Il soggetto promotore opera in qualità di coordinatore, in rappresentanza dei Collegi di ...

Art. 2

Obblighi del soggetto erogatore

- 1) Il soggetto erogatore si impegna:
 - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
 - b) a presentare, a richiesta del soggetto promotore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
- 2) a pubblicizzare, solo su esplicita richiesta del soggetto promotore, le iniziative secondo modalità concordate;
- 3) a garantire la valutazione dell'iniziativa da parte del soggetto promotore sulla base di strumenti specifici;
- 4) a non diffondere materiali didattici predisposti dal soggetto promotore ai fini dell'iniziativa;
- 5) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.

Art. 3

Partecipazione alle spese

Se il soggetto erogatore del servizio richiede qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo

Art. 4

Integrazione all'accordo standard

- 1)
- 2)
- 3)

Art. 5

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

soggetto promotore

(soggetto erogatore)



Allegato 2: Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa (art. 5, comma 3, lettera b) del Regolamento per la Formazione Continua

Collegio di ...

Accordo per la realizzazione di attività formative in convenzione

TRA

Il Collegio [indicazione Collegio] con sede in,
codice fiscale d'ora in poi denominato «soggetto promotore»,
rappresentato/a da nato a
il

e

Il/La..... (denominazione del soggetto erogatore) con sede legale in
....., codice fiscale d'ora in poi denominato «soggetto erogatore»,
rappresentato/a da, nato ail.....

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua;
- che il suddetto Regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data 31/12/2013
- che con Linee guida del 20/11/2013 il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in convenzione;
- che questo Collegio/i Collegi rappresentati intende (intendono) svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo di convenzione

- 1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2) il soggetto erogatore è convenzionato con il soggetto promotore per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei seguenti eventi:
 - a) [denominazione evento e sede di realizzazione]
 - b) [denominazione evento e sede di realizzazione]
 - c) [denominazione evento e sede di realizzazione]
- 3) la convenzione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/...



- 4) la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del soggetto promotore;
- 5) eventuale ampliamento dell'offerta formativa può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle previste all'art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
- 6) il soggetto promotore opera in qualità di coordinatore in rappresentanza dei Collegi di ...

Art. 2

Obblighi del soggetto erogatore

- 1) Il soggetto erogatore si impegna:
 - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
 - b) a presentare, a richiesta del soggetto promotore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
- 2) a pubblicizzare, solo su esplicita richiesta del soggetto promotore, le iniziative secondo modalità concordate;
- 3) a garantire la valutazione dell'iniziativa da parte del soggetto promotore sulla base di strumenti specifici;
- 4) a non diffondere materiali didattici predisposti dal soggetto promotore ai fini dell'iniziativa;
- 5) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.

Art. 3

Partecipazione alle spese

Se il soggetto erogatore del servizio richiede qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo

Art. 4

Integrazione all'accordo standard

- 1)
- 2)
- 3)

Art. 5

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

(soggetto promotore)

(soggetto erogatore)



Allegato 3: Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per la Formazione Continua



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Consiglio Nazionale) con sede in, codice fiscale rappresentato/a da nato ail

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua;
- che Il Consiglio Nazionale intende promuovere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che il Consiglio Nazionale trasmetta motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

VISTE

- le proposte formative presentate dal soggetto richiedente l'autorizzazione nel piano di formazione per il triennio formativo/.....;
- la presenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal regolamento per la Formazione Continua e successive linee guida

AUTORIZZA

avendo già acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante come richiamato in premessa, (denominazione del soggetto erogatore) con sede legale in, codice fiscale d'ora in poi denominato «soggetto erogatore», rappresentato/a da nato a il, a svolgere le attività formative presentate sulla base dell'accordo di seguito specificato:



Art. 1
Oggetto dell'accordo

- 1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2) il soggetto erogatore è autorizzato dal Consiglio Nazionale per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l'organizzazione dei Corsi di formazione indicati in allegato;
- 3) l'autorizzazione riguarda la progettazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica e quant'altro necessario al completo adempimento dell'attività formativa;
- 4) ulteriori corsi di formazione in aggiunta a quelli indicati in allegato, devono essere autorizzati.

Art. 2
Obblighi del soggetto erogatore

- 1) Il soggetto erogatore si impegna:
 - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
 - b) a mantenere, per tutta la durata della Convenzione, i requisiti di qualità e sicurezza e comunque a presentare, a richiesta del Consiglio Nazionale, la documentazione relativa;
- 2) a pubblicizzare, solo su esplicita richiesta del Consiglio Nazionale, le iniziative secondo modalità concordate;
- 3) a garantire la valutazione dell'iniziativa da parte del Consiglio Nazionale sulla base di strumenti specifici;
- 4) agli adempimenti previsti all'art. 5 delle Linee guida della formazione continua ed in particolare:
 - alla certificazione dei CFP
 - alla redazione periodica delle relazioni delle attività di formazione effettuate.

Art. 3
Partecipazione alle spese

Nessuna partecipazione alle spese è richiesta al CNPI essendo ogni onere a carico del soggetto formatore autorizzato.

Art. 4
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, ed in particolare al Regolamento ed alle Linee guida della formazione continua del CNPI.

Luogo e data

CNPI

(soggetto erogatore)



Allegato 4: Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine

Al fine di garantire che tutte le iniziative di Formazione siano caratterizzate da adeguati livelli di qualità, l'organizzazione delle azioni formative deve prevedere il rispetto, secondo quanto indicato nella presente Linee guida, degli standard di seguito indicati in elenco.

Il successivo elenco è suddiviso in Requisiti, ciascuno dei quali è ulteriormente articolato, in via esemplificativa, in descrittori con l'indicazione della documentazione di supporto.

Al soggetto erogatore è richiesto di fornire, per ciascun requisito, una valutazione sintetica avvalendosi dei descrittori proposti e/o di altri descrittori.

La positiva valutazione dei requisiti da A a D è condizione necessaria per il preventivo accertamento della sussistenza di condizioni di qualità della proposta di formazione

Requisito A - Qualificata esperienza del soggetto attuatore

Presente Non presente

- *Esperienza specifica relativamente ai contenuti del corso*
- *Esperienza specifica relativamente alla Formazione in ambito professionale*
- *Esperienza almeno triennale nell'ambito della formazione tecnica*

Documentazione prevista: curriculum del soggetto erogatore

Requisito B - Qualità ed esperienza dei formatori/relatori

Presente Non presente

- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori negli specifici ambiti disciplinari*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione a professionisti*
- *Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell'ambito della formazione tecnica*

Documentazione prevista: curricula dei formatori/relatori

Requisito C - Qualità e pertinenza dell'offerta formativa

Presente Non presente

- *Qualità progettuale della proposta progettuale*
-



-
- *Pertinenza della proposta con i contenuti del corso*
 - *Presenza di un'analisi dei fabbisogni*
 - *Presenza di strumenti di monitoraggio*
 - *Risorse tecnologiche adeguate*
 - *Qualità dei materiali didattici*

Documentazione prevista: progetto di formazione, strumenti di analisi e monitoraggio descrizione puntuale delle risorse tecnologiche e dei materiali didattici

Requisito D - Adeguatezza Logistica

Presente Non presente

-
- *Disponibilità di spazi adeguati per la formazione*
 - *Rispetto delle normative in materia di agibilità dei locali, di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica*

Documentazione richiesta: descrizione degli spazi utilizzati, dichiarazione sostitutiva di certificazione/copia della documentazione

Requisito E - Presenza di servizi di supporto

Presente Non presente

-
- *Presenza di tutor*
 - *Presenza di altre figure di accompagnamento*
 - *Presenza di strumenti tecnologici di supporto (siti, blog, ecc)*

Documentazione richiesta: descrizione dei profili, curricula, descrizione della strumentazione di supporto

Requisito F – [Standard definito a livello locale]

Presente Non presente

-
- - ..
 - ..

Documentazione richiesta: definita in sede di individuazione dello standard



Il soggetto erogatore deve allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al profilo soggettivo del richiedente (come da schema Allegato 6), corredata da fotocopia fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Il soggetto erogatore deve altresì allegare alla domanda di autorizzazione una visura camerale nella quale siano presenti i nominativi dell'intera compagine dell'organo amministrativo e l'elenco dei soci.



Allegato 5: Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative

(marca da bollo da € 16,00)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA
PER I PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
codice fiscale.....
legale rappresentante di.....
con sede legale in.....
codice fiscale/partita Iva.....

CHIEDE

al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati l'autorizzazione a svolgere attività di formazione professionale continua riconoscibile ai fini del conseguimento di crediti formativi professionali (CFP).

A TAL FINE SI ALLEGA

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al profilo soggettivo del richiedente (Allegato 6)
- Visura camerale nella quale siano presenti i nominativi dell'intera compagine dell'organo amministrativo e l'elenco dei soci
- Documentazione comprovante le condizioni prescritte all'allegato 4 della linea guida
- Foglio elettronico con elenco dell'attività formativa per attribuzione dei crediti

Data

Firma



Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il/La sottoscritto/a.....
 Nato/a a.....
 il
 Residente a.....
 Via
 Codice Fiscale.....
 Nella qualità di
 dell'Impresa.....
 Con sede legale in
 Codice Fiscale/ Partita Iva n°
 come previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L.g.s. 163/06 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR
 445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
 dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
 di.....
 per la seguente attività
 con i seguenti dati:
 numero di iscrizione
 ragione sociale.....
 numero matricola I.N.P.S.sede di numero
 codice I.N.A.I.L. sede di

2) che le persone attualmente in carica sono le seguenti (indicare nominativi, qualifiche, luogo e
 data di nascita e residenza del firmatario e dei seguenti altri soggetti: per le imprese individuali il
 titolare e il direttore tecnico se diverso dal titolare; per le S.N.C. tutti i soci e il direttore tecnico;
 per le S.A.S. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio:
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico:



3) che l'impresa:

- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;
- c) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente (già) accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- d) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività;
- e) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- g) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):
 - () non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
 - () dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
- i) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

4) che l'impresa non ha in corso alcun contenzioso o contestazione di carattere formale riguardante la pregressa attività di formazione svolta o programmata.

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.